



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF092  
**INFO FLASH**  
La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione  
www.redazionefiscale.it  
Pag. 1 / 3

<b>OGGETTO</b>	<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI FINANZIAMENTI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	RM 50/E DEL 20.04.2017; ART. 15 E 16 DEL DPR 601/1973
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>19/05/2017</b>

**VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA PER GLI ISTITUTI DI CREDITO**

L'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione 50/E del 20 aprile 2017** ha chiarito che gli enti che effettuano le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine (art. 15 e 16 Dpr 601/1973)

- sono tenuti al versamento **dell'acconto dell'imposta sostitutiva** per l'esercizio in corso (relativo alle operazioni del 2017)
- nella misura del 95% dell'imposta dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente di cui:
  - ✓ la prima rata, pari al 45% dell'acconto complessivamente dovuto entro il 30 aprile;
  - ✓ il restante 55% entro il 31 ottobre;

L'eventuale credito risultante dalle dichiarazioni semestrali precedenti potrà essere scomputato dagli acconti di quest'anno.

**PREMESSA**

Il DPR n. 601/1973, in materia di agevolazioni tributarie, ha introdotto **l'imposta sostitutiva per le operazioni di credito a medio-lungo termine**, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle concessioni governative.

<b>Aliquote</b>	
<b>Ordinaria</b>	<b>0,25%</b>
Mutui concessi dalle banche a istituti autonomi per le case popolari e a cooperative edilizie	0,125%
Finanziamenti all'esportazione di durata superiore a 18 mesi	0,05%
Finanziamenti in favore di persone fisiche per <b>l'acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso abitativo</b> quando: <ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b>non ricorrano i requisiti "prima casa"</b> di cui all'art. 1, nota II-bis, parte I. T.U.R.;</li><li>(oppure)</li><li>✓ pur ricorrendo tali requisiti, la loro sussistenza non sia dichiarata nel contratto di finanziamento o con atto separato allegato.</li></ul>	<b>2%</b>

**FINANZIAMENTI AMMESSI**

I finanziamenti e le operazioni correlate al finanziamento che possono accedere all'imposta sostitutiva sono indicati nella tabella seguente.

FINANZIAMENTI AMMESSI	OPERAZIONI CORRELATE AL FINANZIAMENTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>- quelli a medio-lungo termine, ai sensi dell'art. 15, D.P.R. n. 601/73; per finanziamento a lungo termine si intende quello di durata superiore a diciotto mesi;</li> <li>- quelli relativi a particolari settori produttivi elencati all'art. 16;</li> <li>- i c.d. "finanziamenti speciali" di cui all'art. 19</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- "tutti i provvedimenti, atti, contratti, e formalità inerenti";</li> <li>- "loro esecuzione, modificazione ed estinzione";</li> <li>- "garanzie di qualunque tipo e in qualsiasi momento prestate", quindi anche successivamente alla concessione del finanziamento;</li> <li>- "eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali";</li> <li>- "successive cessioni dei relativi contratti o crediti e trasferimenti delle garanzie ad essi relativi"</li> </ul>

#### VECCHIA DISCIPLINA

Fino all'anno scorso:

- i soggetti interessati presentavano all'Agenzia delle Entrate, nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare, entro il **30 settembre la dichiarazione dell'imposta sostitutiva** per le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuate nel primo semestre, in formato cartaceo e in duplice esemplare (articolo 8, comma 4, DI 90/1990);
- l'ufficio:
  - ✓ annotava l'imposta dovuta;
  - ✓ restituiva una copia della dichiarazione all'ente;
- l'ente **entro i 30 giorni successivi**, era tenuto a versare:
  - ✓ l'imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni del primo semestre dell'anno
  - ✓ un ulteriore importo, pari al **90%** dell'imposta per il primo semestre, a titolo di **acconto** per il secondo semestre.

#### NUOVA DISCIPLINA

Il DL n. 193/2016 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dell'imposta sostitutiva; in particolare:

- è stato abrogato l'obbligo delle due dichiarazioni cartacee a partire dalle operazioni poste in essere nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
- l'obbligo è stato sostituito da quello di presentazione di un'unica dichiarazione telematica a decorrere, però, dalle operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

#### Esempio1

Nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare, la dichiarazione telematica per le operazioni effettuate nel 2017 verrà presentata entro il 30 aprile 2018.

#### VERSAMENTO ACCONTO

All'Amministrazione finanziaria sono stati espressi dubbi riguardanti l'acconto dell'imposta sostitutiva sulle operazioni effettuate nel **2017**, in assenza di presentazione della dichiarazione telematica. Più precisamente, se i versamenti relativi all'anno in corso sono dovuti o meno e, se sì, in che misura.

L'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 50/E del 20 aprile 2017** ha chiarito che:

- in base alla nuova disposizione (art. 7-quater, comma 33, D.L. n. 193/2016), i contribuenti sono tenuti al versamento dell'acconto, in genere, entro il 30 aprile di ogni anno;
- l'adempimento va effettuato anche per il 2017, pur se nel corso dello stesso anno non verrà presentata la dichiarazione telematica.



**Nota:** La norma, infatti, stabilisce che gli enti versano, a titolo di acconto, una somma pari al 95% dell'imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio precedente: l'obbligo di versamento dell'acconto, dunque, prescinde dalla presentazione della dichiarazione telematica.

#### ADEMPIMENTI DEGLI ENTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE

- sono tenuti al versamento dell'acconto per l'esercizio in corso (relativo alle operazioni del 2017) nella misura del 95% dell'imposta sostitutiva dovuta sulle operazioni effettuate nell'esercizio 2016;
- nel caso di esercizio coincidente con l'anno solare, la prima rata, calcolata nella misura del 45% dell'acconto complessivamente dovuto, che andava versata entro il 30 aprile 2017 (che è slittata a martedì 2 maggio per via della domenica e della successiva festività del 1° maggio), la seconda rata, pari al restante 55%, va assolta entro il 31 ottobre 2017.

L'Agenzia precisa, infine, che per le operazioni effettuate nel semestre in corso al 31/12/2016, il contribuente deve **presentare la dichiarazione semestrale**, in forma cartacea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio, secondo la vecchia disciplina e assolvere ai relativi obblighi di versamento dell'imposta a saldo.



**Nota:** In attesa dell'approvazione della nuova dichiarazione telematica, la modalità cartacea va utilizzata anche per gli adempimenti dichiarativi da porre in essere entro il 31/12/2017, anche se relativi a operazioni effettuate nell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2016. In tali ipotesi, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, andrà presentata dichiarazione cartacea all'Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'ente.

#### MODELLO F24

Il provvedimento 20 aprile 2017 del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato in applicazione del decreto 8 novembre 2011 del MEF, nell'ottica della semplificazione degli adempimenti fiscali, ha previsto che per il versamento dell'imposta sostitutiva si dovrà utilizzare, in luogo del mod. F23, il mod. F24, che garantisce una maggiore efficienza nella gestione dei tributi. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 49/E/2017, anch'essa del 20 aprile, ha istituito i seguenti codici tributo.

IMPOSTA SOSTITUTIVA FINANZIAMENTI	SOMME DOVUTE A SEGUITO DEGLI AVVISI DI LIQUIDAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>1545</b> per l'acconto</li> <li>▪ <b>1546</b> per il saldo</li> <li>▪ <b>1547</b> per la sanzione da ravvedimento</li> <li>▪ <b>1548</b> per gli interessi da ravvedimento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>A193</b> per l'imposta</li> <li>▪ <b>A194</b> per la sanzione</li> <li>▪ <b>A195</b> per gli interessi</li> </ul>